



LA SUPREMA CORTE CONFERMA LA VALIDITÀ DEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE ED ESCLUDE L'OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI QUALORA L'ASSICURATO SCELGA UN ALTRO AVVOCATO



di **GIORGIO GRASSO**
BTG LEGAL Batini, Traverso, Grasso & Associati

Il Caso. Premesse sul patto di gestione

Finalmente, viene da dire, la Corte di Cassazione pone un freno agli abusi che pongono in atto certi assicurati, i quali, non osservando il patto di gestione (eventualmente) contenuto nelle polizze assicurative, decidono autonomamente di nominare il proprio legale, lasciandosi andare (un po' troppo spesso) all'invio di parcelle che, chissà per quale congiunzione astrale, sfiorano spesso i massimi del tariffario forense. Con conseguente ricaduta sui *combined ratio* delle compagnie.

E questa prassi è difficilmente comprensibile, se solo si consideri che, a fronte del rigetto integrale della domanda del danneggiato, gli assicuratori si vedono costretti a pagare pesantissime parcelle, pur in assenza di un sinistro liquidato.

Ebbene, con l'ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020 la Cassazione civile ha chiarito che è legittimo il rifiuto del rimborso di spese legali, qualora l'assicurato decida di non avvalersi del patto di gestione della lite contenuto nelle condizioni generali di contratto.

Appare utile ricordare brevemente il contenuto dell'art. 1917 c.c., rubricato "Assicurazione della responsabilità civile", il cui comma terzo così dispone: «*Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicura-*

to in proporzione del rispettivo interesse».

L'obbligo gravante sull'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dalle spese di lite, viene considerato come un'obbligazione accessoria rispetto a quella principale.

Ciò detto, attraverso il patto di gestione, le parti, nell'atto del libero esercizio dell'autonomia privata contrattuale, intendono disciplinare i propri rapporti in caso di lite con il terzo danneggiato, così da trarne entrambi vantaggi: l'assicuratore ottiene che la lite venga condotta con i mezzi ritenuti più adeguati, l'assicurato ottiene di essere sollevato da tutte le incombenze correlate ad una eventuale vertenza.

Attraverso tale patto, difatti, l'assicuratore assume le difese del proprio assicurato allorché tra le due parti sussiste una comunanza di interessi in tal senso (entrambi avranno interesse a contestare l'imputabilità del sinistro in capo all'assicurato), fermo e considerato che l'interesse del primo non può prescindere dagli interessi del secondo.

In esso è facilmente riscontrabile un intento di tutela degli interessi di entrambi le parti, ma in particolar modo degli interessi della Compagnia, in quanto questa, mediante l'assunzione della gestione delle eventuali vertenze adite contro l'assicurato, avrà la possibilità di essere tempestivamente informata circa gli sviluppi della controversia e di poter in ogni caso efficacemente contrastare le richieste del danneggiato con mezzi adeguati, anche in presenza di un atteggiamento nel complesso passivo e reticente dell'assicurato stesso.



LA SUPREMA CORTE CONFERMA LA VALIDITÀ DEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE ED ESCLUDE L'OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI QUALORA L'ASSICURATO SCELGA UN ALTRO AVVOCATO *segue*

L'ordinanza della Cassazione

Nel caso in esame, l'assicurato (nella fattispecie una dottoressa) aveva scelto un proprio legale, dimostrando così la chiara volontà di non valersi del patto, pertanto la compagnia opponeva il rifiuto del rimborso delle spese legali.

L'assicurato deduceva che l'art. 10 delle c.g.a. – che conteneva un patto di gestione delle liti – si ponesse in contrasto con l'art. 1917, co. 3, c.c. e fosse, pertanto, da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1932, co. 2, c.c. (norma che limita la derogabilità in senso sfavorevole all'assicurato di specifiche disposizioni codicistiche, fra le quali rientra altresì l'art. 1917, co. 3, c.c.).

Secondo gli ermellini, il patto di gestione della lite – e le relative esclusioni – non si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 1917, co. 3, c.c., dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, ovvero sia di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.

In merito al diniego di copertura delle spese legali, inoltre, i giudici precisavano che *“detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto [di gestione della lite], il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale”*.

Sicché, a giustificare il rifiuto opposto dalla Compagnia rispetto alla richiesta di rimborso è stata proprio la scelta della stessa assicurata di non avvalersi del summenzionato patto, ovvero della difesa tecnica contrattualmente offerta dall'assicuratore.

Considerazioni finali

Il ragionamento tracciato dalla Suprema Corte è assolutamente da condividere.

Invero, i giudici approfondiscono il rapporto intercorrente fra il c.d. “patto di gestione della lite” e il noto disposto dell'art. 1917, co. 3, c.c., che nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile pone a carico degli assicuratori le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione promossa dal danneggiato.

All'esito delle argomentazioni riportate nell'ordinanza in commento, viene pacificamente affermata la piena compatibilità della predetta clausola e l'obbligo di indennizzo delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio; ciò in quanto, sempre secondo il ragionamento delineato dalla Suprema Corte, attraverso il patto di gestione della lite si realizza comunque la *ratio* normativa (i.e. tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute di resistenza in giudizio).

Conseguentemente, posto che fra la disposizione contrattuale e la normativa codicistica non sussiste alcun contrasto (neppure ai sensi dell'art. 1932 c.c.), la Cassazione addivene alla corretta conclusione di riconoscere la piena validità della clausola che esclude l'obbligo dell'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia scelto di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla Compagnia.

Del resto, possiamo aggiungere che tale conclusione ben si allinea ai principi codicistici secondo cui le parti devono comportarsi con correttezza e buona fede anche nel corso dell'esecuzione del contratto.

LA SUPREMA CORTE CONFERMA LA VALIDITÀ DEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE ED ESCLUDE L'OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI QUALORA L'ASSICURATO SCELGA UN ALTRO AVVOCATO

A margine di quanto sopra, appaiono pienamente lecite quelle scelte di collegare il patto di gestione ad una selezione limitata di avvocati indicati in un elenco allegato alla polizza (sulla scia della prassi del mercato inglese) o, tutt'al più, consentendo la libera scelta all'assicurato senza alcun limite, se non quello territoriale tra gli avvocati abilitati.

Ciò premesso, le Compagnie vanno tranquillizzate sotto un altro punto di vista: la decisione di gestire la lite, a mezzo di un legale indicato dalla medesima Compagnia, non preclude mai all'assicuratore la possibilità di eccepire l'inoperatività della polizza, ove si accerti successivamente che l'evento debba essere radicalmente escluso dall'operatività della polizza.

Inoltre, secondo recente orientamento giurisprudenziale, la c.d. eccezione di inoperatività della polizza non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, ossia una mera argomentazione giuridica volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento rispetto al rischio dedotto in contratto (Cass. Civ. sez. III, 3 luglio 1997 n. 5997; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1967, in Giust. Civ. 2000, I, 2971).

In conclusione, l'ordinanza della Suprema Corte va accolta certamente con favore, ponendo un paletto fermo a quegli abusi cui spesso si lasciano andare gli assicurati (con conseguenziale crescita esponenziale delle spese di lite a carico delle Compagnie).

